



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 7 del 15/03/2019

Integrazione al Verbale n. 42/2018 del 15 dicembre 2018

L'anno duemiladicianove, il giorno quindici del mese di marzo in Quartu Sant'Elena presso lo studio del Presidente alla via Marconi civico numero 144, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

LASIO dott. Attilio, Presidente;

MANCA MARIA CARLA, Componente;

VACCA MARIA LAURA, Componente.

per svolgere l'attività di controllo e verifica in merito alla richiesta di integrazione del 22/02/2019 "Verbale Collegio dei Revisori n. 42/15/2018" avente ad oggetto "ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 1088/2018 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari", in particolare il debito riconosciuto dalla suddetta sentenza è pari ad € 52.160,82 (comprensivo di oneri e IRAP).

A tal fine il parere risulta così modificato ad integrazione:

- ✓ **proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitana n. 0071811290003 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio controversia S.A. c/provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana", ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.267/2000 per complessivi euro 52.160,82 derivante da sentenza n. 1088/2018 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro in data 18/07/2018 in relazione al ricorso di S.A. (R.A.C.L. n. 2207/2011) c/Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana.**

Il Collegio dei Revisori, acquisita preliminarmente la documentazione dal Dirigente Responsabile e richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

VISTA

- La sentenza n. 1088/2018 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari Sezione Lavoro in data 18/07/2018, che condanna l'Amministrazione Provinciale di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari, alla corresponsione delle somme a suo tempo non liquidate a favore dell'allora dipendente S.A. oltre al maggior importo per interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data del saldo, nonché al pagamento delle spese processuali con i relativi accessori di legge;
- La nota con cui il difensore del ricorrente Avv. Roberto Uras (prot. n. 23297 del 09/08/2018), ha trasmesso copia della succitata sentenza, dalla quale si evincono gli importi delle somme da liquidarsi in favore di S.A. per € 39.700,00 quale quote della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato spettante per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione organizzativa ricoperta nel periodo 01/03/2005 al 28/02/2008 (€ 20.141,94) comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale (€19.558,06), calcolati dalle singole scadenze alla data presunta della liquidazione; € 5.836,48 da liquidarsi in favore di S.A. per rifusione delle spese processuali e relativi accessori di legge, determinati sulla base della sentenza di cui trattasi nonché della parcella emessa dall'Avv. Roberto Uras nei confronti del suo assistito e trasmessa in copia unitamente alla nota prot. n. 23297 del 09/08/2018; € 118,50 da liquidarsi a favore di S.A. quale rimborso del Contributo Unificato (art. 13 D.P.R. n. 115/2002) relativo al deposito del ricorso; € 6.605,84 quale oneri riflessi, di cui € 4.793,78 da versare all'INPAP per contributi previdenziali ex CPDEL, più € 1.712,06 da versare a favore della RAS per I.R.A.P.

VISTO

che tale fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.267/2000, come sopra indicato.

RITENUTO

opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. A), per le motivazioni espresse in premessa.

PRESO ATTO

che l'Ente non ha inteso procedere così come statuito dalle Sezioni della Corte di Conti (Sez. Campania, 10 gennaio 2018, n. 2; Sez. Riunite per la Regione Sicilia, deliberazione n. 2/2205), in relazione al pagamento dei debiti a carico dell'Ente locale derivanti da sentenza esecutiva, ovvero che *“l'Ente possa procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito; anzi, la prassi seguita dagli Enti locali di attendere, per il pagamento di quanto dovuto, il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale, comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta delibera non intervenga in tempi ragionevoli”*. La giurisprudenza della Corte dei conti ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 Testo Unico Enti Locali (d. lgs. 267/2000), osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. Inoltre la stessa giurisprudenza ha ribadito che stante l'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

premesse

- ≈ che l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili;
- ≈ che costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori;
- ≈ che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”*;
- ≈ che la disciplina previgente, derivata dall'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e formalizzata da ultimo nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come successivamente modificato, prevedeva la possibilità, a regime, per gli enti di riconoscere, tra le altre, la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla (lettera a) definiti con sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive;
- ≈ che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;
- ≈ che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei

Conti. L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;
≈ che nel testo approvato il 12 Marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno il principio contabile n.2 "Gestione nel sistema del Bilancio" con riferimento ai debiti fuori bilancio si sancisce:

- principio 97 – La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte;
- Principio 102 – Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

≈ che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Province ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

VISTO

- che il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 corredato dalla Nota Integrativa è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 8 in data 18/04/2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto della Città Metropolitana;
- il vigente Regolamento della Città Metropolitana;
- che il Responsabile del Settore ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- che il Responsabile del Settore ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- che l'Ente intende provvedere al riconoscimento e finanziamento di detto debito fuori bilancio per complessivi **Euro 52.160,82**.

RITENUTO

che le "origini" del debito siano state abbondantemente sviscerate nei documenti di cui in antefatto rilasciati dai Dirigenti di Settore

ATTESTA

l'ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio secondo le tipologie di cui all'art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esaurita la verifica, il Collegio formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Quartu Sant'Elena, 15 marzo 2019

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Attilio Lasio (firmato)

Dott.ssa Maria Carla Manca (firmato)

Dott.ssa Maria Laura Vacca (firmato)